

Tribunale di Mantova, 29 marzo 2011, estensore Mauro Bernardi.

Con atto di citazione notificato in data 4-7/11/2008 la società E. F. s.r.l. esponeva 1) che con contratto di cessione in data 18.05.2006 era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari in precedenza appartenuti ad U. B. d'I. s.p.a. fra i quali era compreso anche il credito vantato da U. B. d'I. s.p.a. nei confronti di O. A., nato a G. il xxxxxxx; 2) che con ricorso per ingiunzione depositato in data 10.12.2003 U. B. d'I. s.p.a. aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova l'emissione del provvedimento monitorio n. 1711/03 D.I., provvisoriamente esecutivo, nei confronti della O. A. s.r.l. di G. e del fideiussore della stessa, A. O., per la somma di € 728.802,01 oltre ad interessi; 3) che il credito ingiunto trovava titolo nei seguenti rapporti:

- conto corrente di corrispondenza n. 10739/5/80, acceso in data 11.09.2001;
- conto corrente di corrispondenza n. 8815/5/21 acceso in data 04.10.1999;
- apertura di credito semplice n. 36/51650 accesa in data 11.12.2000, rapporti che

erano stati revocati dalla banca con raccomandate spedite il 3-11-2003 e ricevute il 5 novembre 2003 in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi di restituzione in capo ai condebitori; 4) che, contestualmente, la banca aveva diffidato A. O. (oltre alla società O. A. s.r.l. dallo stesso rappresentata) al pagamento immediato delle somme dovute in virtù dei rapporti oggetto di revoca; 5) che nel ricorso per ingiunzione era stato evidenziato che l'unica garanzia per la soddisfazione del credito vantato dalla Banca era rappresentata dai beni immobili di cui risultava intestatario A. O., beni che risultavano già gravati da iscrizioni pregiudizievoli che verosimilmente ne coprivano interamente il valore; 6) che, in data 12 dicembre 2003, la banca aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale presso la Conservatoria dei RR. II. di Mantova sui beni di cui disponeva A. O.; 7) che gli ingiunti avevano instaurato il giudizio di opposizione avverso il decreto monitorio, conclusosi con la sentenza n. 2/2007 emessa in data 21.11.2006, con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato gli oppositori - in solido tra loro - a pagare in favore della banca la somma capitale di € 696.190,40 (di cui a- € 117.338,48 quale saldo del c/c n. 10739/5/80, b- € 558.878,09, per saldo dell'ulteriore conto n. 8815/5/21 e c- € 19.973,83 per apertura di credito semplice n. 36/51650), importi cui dovevano aggiungersi gli interessi convenzionali quali risultanti dal contratto e dai fogli analitici (rispettivamente a far data dal 1.10.2003 per le voci sub a- e sub b- e dal 5.12.2003 per quella sub c- sino al saldo definitivo), oltre alle spese di lite (liquidate in € 24.786,00 oltre accessori); 8) che, successivamente, la banca era venuta a conoscenza della pendenza di una procedura espropriativa sui beni immobili sui quali aveva iscritto ipoteca giudiziale in virtù del credito vantato nei confronti di A. O. e che, solo in quella sede, la banca aveva appreso che, pochi giorni prima di iscrivere ipoteca giudiziale, A. O. aveva costituito una nuova società (la L. R. di O. A. & C.) nella quale aveva conferito i beni immobili che rappresentavano la sola garanzia a soddisfazione del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, operazione realizzata mediante atto stipulato il 5 novembre 2003 di cui al rogito n. 65119 rep. e n. 14036 racc. notaio dott. O. A. di M. con la quale era

stata costituita tra A. O. e la sorella M. T. O. la società in accomandita semplice denominata "L. R. di O. A. & C. s.a.s." (ora "L. R. di C. G. & C. s.a.s.", corrente in G. - Via C. n. 2) e nell'ambito della quale A. O. aveva contestualmente conferito a titolo di apporto di capitale il compendio immobiliare di cui era proprietario, rappresentato da "un fabbricato abitativo composto da appartamento e da garage con area di pertinenza sito in Comune di G. in Via C. n. 2 (già Via G.) così censito al N.C.E.U.:

omissis

atto di conferimento che veniva trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Mantova in data 24.11.2003 (al n. 16899 R.G. - n. 10410 R.P.) pochi giorni prima che la banca iscrivesse ipoteca giudiziale a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti -tra gli altri- di A. O. (iscrizione avvenuta in data 12.12.2003); 9) che tale operazione doveva dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. posto che, dopo lo scioglimento dei rapporti di finanziamento (per grave inadempimento), A. O. aveva trasferito (mediante conferimento in società) i compendi immobiliari che rappresentavano la sola garanzia per la soddisfazione del credito della banca laddove si evidenziava che l'atto di conferimento era stato posto in essere non solo successivamente al momento in cui il credito era sorto ma anche dopo quello in cui esso era divenuto esigibile per effetto della comunicazione dello scioglimento dei rapporti di finanziamento e della conseguente richiesta di pagamento di quanto dovuto; alla stregua di tali premesse la società istante proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di A. O. e della società L. R. di A. O. & C. s.a.s. (ora L. R. di C. G. & C. s.a.s.), per far dichiarare l'inefficacia relativa del conferimento posto in essere con l'atto costitutivo della predetta società, con condanna al pagamento del controvalore monetario qualora i beni fossero stati alienati a terzi, oltre agli interessi al tasso legale vigente.

Mentre la società L. R. s.a.s. rimaneva contumace, si costituiva A. O. il quale deduceva 10) che il credito non era stato definitivamente accertato poiché avverso la sentenza n. 2/07 (la quale aveva parzialmente riconosciute come fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo che era stato revocato) era stato proposto appello; 11) che ricorreva un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. posto che il giudizio instaurato ex art. 2901 c.c. dipendeva dall'esito dell'impugnazione; 12) che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda e che, in particolare, non vi era prova del compimento di una volontà pregiudizievole in danno della società, che il prezzo di cessione era da considerarsi congruo essendosi tenuto conto della iscrizione ipotecaria gravante sul cespite a favore di Banca Agricola Mantovana, che esistevano in capo all'O. altri beni assoggettabili a procedura esecutiva, che non erano state intraprese procedure esecutive da parte di creditori, che l'O. aveva conferito l'immobile in una società in accomandita semplice di cui era socio accomandatario al 50% sicché sussisteva la possibilità per U. e poi per E. F. di agire esecutivamente sui beni quali la quota sociale di titolarità dell'O.; 13) che la società istante, oltre ad avere scritto ipoteca giudiziale senza verificare l'effettiva titolarità dei beni, aveva anche omesso di tutelare il proprio credito in prosieguo tanto che la quota societaria dell'O. era stata ceduta con scrittura privata del 29-1-2007 al

C. G. con la conseguenza che la domanda era improponibile posto che era divenuta intangibile la cessione della quota sociale di A. O. nella società L. R. s.a.s. a favore di soggetto terzo: alla stregua di siffatte considerazioni il difensore di A. O. chiedeva il rigetto della domanda.

Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente va rammentato che, essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. Cass. 17-7-2009 n. 16722; Cass. 10-3-2006 n. 5246).

Quanto poi alle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, esse consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore ed in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a ridursi la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

In ordine al primo dei profili enunciati va osservato che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (cfr. Cass. 5-3-2009 n. 5359; Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass. 24-7-2003 n. 11471; Cass. 18-3-2003 n. 3981; Cass. 17-10-2001 n. 12678) che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile ed anche se il credito sia contestato o litigioso (cfr. Cass. 27-1-2009 n. 1968; Cass. 14-9-2007 n. 19289): nel caso di specie deve rilevarsi che il credito a tutela del quale l'istante ha proposto l'azione di cui all'art. 2901 c.c. trova fondamento in una sentenza di primo grado seppure impugnata sicché sussiste il requisito richiesto dalla legge.

Merita aggiungere che il credito della banca (fondato su contratti stipulati fra il 1999 ed il 2001) era venuto in essere quantomeno dal 3-11-2003 quando la stessa ha intimato ai debitori il pagamento del saldo passivo dei conti rammentandosi, quanto alla apertura di credito, che, ai fini dell'antiorità del credito, occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento stesso (e cioè della conclusione del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente) e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (v. Cass. 18-7-2008 n. 19940; Cass. 27-6-2002 n. 9349): posto che il rogito notarile che ha attuato il trasferimento dell'immobile n. 65119 rep. e n. 14036 racc. è stato stipulato il 5 novembre 2003 e che la trascrizione

dello stesso è avvenuta il 24-11-2003, deve ritenersi che il credito della banca fosse anteriore all'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata chiesta la revoca.

In ordine al c.d. *eventus damni* è principio consolidato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso: tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. 29-3-2007 n. 7767; Cass. 4-7-2006 n. 15265; Cass. 14-10-2005 n. 19963, Cass. 18-3-2005 n. 5972; Cass. 6-8-2004 n. 15257; Cass. 24-7-2003 n. 11471; Cass. 6-5-1998 n. 4578).

Nel caso di specie va evidenziato che, mentre la banca istante ha assolto al proprio onere provando il conferimento dell'immobile di proprietà da parte dell'O, nella società L. R. s.a.s., altrettanto non ha fatto il convenuto atteso che costui si è spogliato di tutto il patrimonio immobiliare di cui era titolare senza indicare altri beni sui quali l'istante possa agevolmente soddisfarsi.

Va anche aggiunto che l'immobile oggetto del conferimento risultava gravato da numerose iscrizioni ipotecarie per rilevanti importi il che fa dubitare che il ricavato della vendita forzata sia sufficiente al soddisfacimento delle voci di credito accertate con la sentenza n. 2/07: risulta quindi evidente il pregiudizio subito dal creditore istante.

Non può inoltre andare sottaciuto che l'atto di conferimento del cespite ha reso particolarmente gravosa per il creditore la possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito posto che, per il combinato disposto di cui agli artt. 2315 e 2305 c.c., il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore che, peraltro costui, si è premunito, appena dopo l'emanazione della sentenza n. 2/07, di cedere a terzi.

In ordine all'elemento psicologico del debitore occorre evidenziare che l'atto di conferimento del cespite nella società di nuova costituzione risulta stipulato contestualmente alla ricevuta comunicazione di revoca dei fidi e della richiesta di rientro dalle esposizioni debitorie e che la trascrizione dell'atto è avvenuta dopo che due banche (Cassa di Risparmio di Mirandola s.p.a. e Unipol Banca s.p.a.) avevano iscritto ipoteche giudiziali, sul medesimo immobile (gravato anche da ipoteche volontarie), per rilevanti importi sicché deve ritenersi provata la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e d'altro canto essendosi il convenuto, con tale atto, completamente spogliato del proprio patrimonio.

Quanto poi alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo (c.d. *consilium fraudis*), va rammentato che è sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerate, che può esser provato anche con presunzioni (v. Cass. 18-5-2005 n. 10430): nel caso di specie occorre evidenziare, per un verso, che il debitore era socio accomandatario della L. R. s.a.s. e,

per un altro, che l'altro socio della medesima (O. M. T.) era la sorella dell'O. la quale risulta abitare con la famiglia nel cespite in questione (si veda la relazione di stima del geom. A. depositata nell'ambito della procedura esecutiva n. 175/07 R.E. pendente avanti al Tribunale di Mantova).

Va altresì notato che anche il totale disinteresse per la vicenda manifestato dalla società nel cui capitale il cespite immobiliare è stato conferito, rimasta contumace, costituisce comportamento che, ai sensi dell'art. 116 II co. c.p.c., conforta la conclusione sopra raggiunta.

E' poi del tutto irrilevante che la quota dell'O. nella società L. R. di O. A. & C. s.a.s. (ora L. R. di C. G. & C. s.a.s.) sia stata ceduta a C. G. posto che oggetto della revocatoria è l'atto di conferimento del 5-11-2003 e che, comunque, l'immobile in questione fa tuttora parte del capitale di tale società.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti fra la istante ed il convenuto mentre, in considerazione del comportamento processuale della società L. R. di O. A. & C. s.a.s. (ora L. R. di C. G. & C. s.a.s.) le stesse, fra tali parti, vengono integralmente compensate.

C.A.S.S.O. P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

- dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di E. F. s.r.l., dell'atto 5 novembre 2003 di cui al rogito n. 65119 rep. e n. 14036 racc. notaio dott. O. A. trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Mantova in data 24.11.2003 (ai nn.

16899 R.G. - 10410 R.P.), con cui A. O. ha conferito nella società L. R. di O. A. & C. s.a.s. (ora L. R. di C. G. & C. s.a.s.) il compendio immobiliare rappresentato da "fabbricato abitativo composto da appartamento e da garage con area di pertinenza sito in Comune di G. in Via C. n. 2 (già Via G.) e così censito al N.C.E.U.:

- foglio 23, mapp. 12/1=56=114 A/4 Cl. 3 Vani 15 RCE 472,56;
- foglio 23, mapp. 12/2 C/6 Cl. 1 mq 315 RCE 488,05;
- condanna il convenuto a rifondere alla società attrice le spese di lite liquidandole in complessivi euro 7.098,00 di cui € 348,00 per spese, € 2.250,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra la società E. F. s.r.l. e la società L. R. di O. A. & C. s.a.s. (ora L. R. di C. G. & C. s.a.s.);
- ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio di Mantova – Servizio della Pubblicità Immobiliare di trascrivere la presente sentenza.

Così deciso in Mantova il 29 marzo 2011.

Il Giudice
dott. Mauro Bernardi